DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 febbraio 2022, n. 24

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. del R.R. n. 5/2019 e della DGR 2154 del 2019 al Centro diurno disabili denominato "Raggio di sole"sito nel Comune di San Vito dei Normanni alla Via Padre Bronte n. 1 con dotazione di 30 posti.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- <u>all'articolo 3</u> che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- all'articolo 8, " 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indiare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";
- <u>all'art. 29, commi 6,</u> che:

- "6. Alle sequenti strutture socio sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani),

continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 5 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio),

- **"1.** Il fabbisogno regionale delle strutture oggetto del presente regolamento è distinto in:
- a) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere autorizzati all'esercizio:
- b) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere anche accreditati. Il rapporto tra i posti letto/posti semiresidenziali accreditabili e quelli autorizzabili all'esercizio è pari a 1:1,3.
- **2.** Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:
- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
- i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili
- ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento

per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.

- 3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;"

Con DGR 2154 del 2019 la Giunta Regionale ha approvato: l'Allegato A che in applicazione dell'art 12.1 del RR 5 del 2019 comprende la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art 9 del RR 5 del 2019 la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio – le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio - i modelli di domanda per le autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonché l'Allegato B in applicazione dell'art 12 che comprende l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3, 4, e 6 dell'art 10 RR 5 del 2019 con l'indicazione dei posti letto di Rsa e di centro diurno rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art 10 da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art 10, del numero dei posti letto disponibili per nuovi accreditamenti, le indicazioni operative relative ai posti accreditabili, i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamenti.

A seguito dell'approvazione della predetta determina dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Quanto ai requisiti che i centri diurni autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le Asl devono possedere il RR 5 del 2019 all'12.6 "NORME TRANSITORIE PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL." prevede:

- "1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Ai sensi del precedente art. 12.6 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

- 2. R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 60 requisiti strutturali
- 3. R.R. 5/2019 ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili
- 4. R.R. 5/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili"

Il Centro diurno di titolarità del Comune di San Vito dei Normanni denominato "Raggio di Sole" con sede nel medesimo Comune alla Via Padre Bronte n. 1 è autorizzato al funzionamento ai sensi della previgente

normativa (art 60 RR 4 del 2007) con determinazione del Comune di San Vito dei Normanni per un numero di utenti pari a 30.

In data 23/01/2020, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla DGR 2154 del 2019, il Comune di San Vito dei Normanni in qualità di soggetto titolare inviava, congiuntamente con il soggetto gestore, Cooperativa Sociale "Incerchio", istanza di conferma all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento in forma associata del Centro Diurno socio-educativo e Riabilitativo per disabili (ex art. 60 del R. Reg. 4/2007 e s.m.i), ai sensi del Regolamento Regionale 5/2019;

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1006 la Regione assegnava provvisoriamente al Centro "Raggio di Sole" n. 30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 20 posti ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con la successiva DGR 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota pro. n. AOO 183 4213 del 10/03/2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. RR 5 del 2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo; contestualmente con la medesima nota la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto ad effettuare idoneo sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti di accreditamento di cui al RR n. 16/2019.

Con nota prot. 20070 del 03/09/2021 il Comune di San Vito dei Normanni comunicava che con Determinazione n. 689 del 15/09/2020 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione del Centro Diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili *"Raggio di Sole"* alla Cooperativa Sociale *"La Valle Verde"* con sede legale in Mazara del Vallo (TP) Partita IVA 01391190814, che pertanto, a partire dal 01/10/2020, subentrava nella gestione del Centro alla Cooperativa Sociale *"Incerchio"*.

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto "Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accreditamento" la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti.

Con riferimento al Centro diurni disabili di che trattasi provvedeva quindi ad assegnare ai fini dell'accreditamento ulteriori 10 posti oltre ai 20 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020.

Con nota pec del 20/12/2021 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 16561 del 27/12/2021 il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Brindisi inoltrava l'esito favorevole delle verifiche effettuate in occasione del sopralluogo tenutosi presso la sede della struttura nella data del 04/10/2021 e dell'acquisizione della documentazione ulteriore assunta successivamente allo stesso.

Unitamente alla predetta nota, con cui il **Dipartimento di Prevenzione della ASL BR rilascia esito favorevole della verifica dei requisiti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art 8 commi 3 e 5 della LR 9 del 2017 veniva trasmessa la seguente documentazione:

- a) Allegato 2 "Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio centro diurno disabili" Moduli A "Requisiti minimi e specifici organizzativi" B- "Requisiti strutturali generali" e Modulo C "Esito delle verifiche effettuate" recante data del 04/10/2021;
- b) Note del Comune di San Vito dei Normanni Assessorato Servizi sociali del 22/11/2021, del 03/12/2021, del 09/12/2021, del 14/12/2021 e del 17/12/2021 aventi ad oggetto l'invio della documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Br;
- c) Elenco del personale in organico nella struttura alla data del 23/11/2021 vidimato dal Dipartimento di prevenzione e sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale la Valle Verde;

- d) Comunicazione obbligatoria Unival, dichiarazione in ordine all'assenza di cause di incompatibilità, dichiarazione in ordine al possesso del titolo di studio, lettere di assunzione;
- e) Pianta layout datata ottobre 2021,
- f) Relazione tecnica del 01/10/2021 a firma dell'Ing. Angelo De Gregorio;

Quanto alla figura dell'educatore professionale, si precisa che le possibilità percorribili secondo la normativa ad oggi vigente sono le seguenti:

- 1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione <u>e</u> relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
- 2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
- 3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
- 4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo,* calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5;
- 5. Per le strutture già autorizzate ai sensi del RR 4 del 2007, educatore socio-pedagogico in alternativa all'educatore socio-sanitario (art 7 della LR 8 giugno 2021, n. 15).

In merito a tale ultima opzione, nella quale rientra il Centro diurno di che trattasi, si precisa che stante l'ampia portata della disposizione è in corso un' interlocuzione con il Consiglio Regionale al fine di chiarire la portata della disposizione anche alla luce della normativa nazionale sopravvenuta. (DM del 27/10/2021) in ragione della quale si stabilisce che l'educatore socio pedagogico possa operare nei servizi socio sanitari esclusivamente per aspetti educativi e non anche riabilitativi-sanitari.

Posto quanto sopra, tenuto conto che sono ancora in corso da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL TA le verifiche in riferimento ai requisiti di accreditamento, per le quali la Sezione rimane in attesa di ricevere riscontro, si propone ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e della DGR 2154 del 2019 di

• Rilasciare l' autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili:

Titolare dell'autorizzazione all'esercizio: COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

legale rappresentante: SIG. RA OLIVIERI MARIA ANTONIETTA IN QUALITÀ DI SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

denominazione: "RAGGIO DI SOLE"

sede operativa: VIA PADRE BRONTE N. 1 – SAN VITO DEI NORMANNI

posti letto oggetto di autorizzazione all'esercizio: 30

soggetto gestore: SOCIETA'COOPERATIVA "LA VALLE VERDE" legale rappresentante del soggetto gestore: ENZO SPICA

P.IVA del soggetto gestore: 01391190814

sede legale del soggetto gestore: MAZZARA DEL VALLO, VIA DEGLI ARCHI N. 28

Responsabile sanitario: DOTT. ALTIERI FRANCO NATO IL (*OMISSIS*) LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BARI IL 14/10/1997 CON SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE ISCRITTO PRESSO L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

precisare, inoltre, che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- -il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
 Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e della DGR 2154 del 2019 di

Rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili:

Titolare dell'autorizzazione all'esercizio: COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

legale rappresentante: SIG. RA OLIVIERI MARIA ANTONIETTA IN QUALITÀ DI SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

denominazione: "RAGGIO DI SOLE"

sede operativa: VIA PADRE BRONTE N. 1 – SAN VITO DEI NORMANNI

posti letto oggetto di autorizzazione all'esercizio: 30

soggetto gestore: SOCIETA'COOPERATIVA "LA VALLE VERDE"

legale rappresentante del soggetto gestore: ENZO SPICA

P.IVA del soggetto gestore: 01391190814

sede legale del soggetto gestore: MAZZARA DEL VALLO, VIA DEGLI ARCHI N. 28

Responsabile sanitario: DOTT. ALTIERI FRANCO NATO IL (*OMISSIS*) LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BARI IL 14/10/1997 CON SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE ISCRITTO PRESSO L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- precisare, inoltre, che :
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- -il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"
 - Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della LR
 13 del 1994 e su Puglia Salute- Area Assistenza Socio Sanitaria Anziani e Disabili;
 - di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di San Vito dei Normanni

(comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it)

➤ al legale rappresentante della società "Soc Coop la Valle Verde" Dott. Enzo Spica, con sede legale in Mazzara del vallo, Via degli Archi n. 28,

(lavalleverde@pec.cgn.it)

> Al Dipartimento di prevenzione della Asl BR

(sisp.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

> al Direttore Generale della ASL BR

(direzionegenerale@asl.brindisi.it)

al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BR

(direzionesanitaria@asl.brindisi.it)

> al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Vito dei Normanni.

(urbanistica@comune.sanvitodeinormanni.br.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO

(Nicola Lopane)